Council of the European Union

Brussels, 18 November 2026
(OR. en, it)

16122/26

Interinstitutional File:
2026/0294 (COD)

MI 1239
ENT 307
CODEC 2229

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	17 November 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards the inclusion of hydrogen as a reference fuel for the testing of an engine type or engine family [doc. 13924/26 - COM (2026) 523 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion[1] of the Italian Chamber of Deputies on the above.

[1] The translation(s) of the opinion may be found on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

Il Presidente della Camera dei Deputati

Gentile Presidente,

Le trasmetto il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori (COM(2026) 523 final), approvato, nella seduta dell'11 novembre 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 124).

Con i migliori saluti

Lorenzo Fontana

CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 17 Novembre 2026
Prot: 2026/0026307/GEN/TN

Michéal MARTIN
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B - 1048 - BRUXELLES

Camera dei Deputati PARTENZA 11 novembre 2026
Prot: 2026/0000239/RUE

Doc. **XVIII-*bis***
n. 124

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 PER QUANTO RIGUARDA L'INCLUSIONE DELL'IDROGENO COME CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER LE PROVE DEL TIPO DI MOTORE O DELLA FAMIGLIA DI MOTORI
(COM(2026) 523 FINAL)

Approvato l'11 novembre 2026

Camera dei Deputati PARTENZA 11 novembre 2026
Prot: 2026/0000239/RUE

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori (COM(2026) 523 final);

premesso che l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio costituisce una valida opzione per decarbonizzare i processi industriali e i trasporti nei settori di difficile elettrificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ed è pertanto necessario favorire lo sviluppo del relativo mercato e, nell'ambito delle reti transeuropee dell'energia (TEN-E), delle reti dell'idrogeno, per assicurare la disponibilità delle infrastrutture di approvvigionamento e la sicurezza energetica;

tenuto conto che la proposta non è accompagnata da una valutazione di impatto ma da un documento di lavoro e che ciò costituisce una violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 e pregiudica la capacità dei parlamenti nazionali di verificare accuratamente le motivazioni dell'intervento legislativo, la sua coerenza con i principi in materia di competenze, il suo impatto e la ponderazione delle diverse opzioni regolative;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), trattandosi di una misura volta ad assicurare il funzionamento del mercato interno delle macchine mobili non stradali;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

- essa è necessaria per consentire omologazioni valide in tutta l'UE, obiettivo che non può essere conseguito dai singoli Stati membri; le omologazioni in deroga rilasciate ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/1628, infatti, sono attualmente valide solo nello Stato membro che le rilascia, salvo accettazione da parte di altre autorità di omologazione, con il rischio di frammentare un mercato a forte vocazione transfrontaliera: ciò anche alla luce del fatto che la produzione è concentrata in pochi Stati membri, mentre la domanda è distribuita sia nell'UE sia sul mercato globale, come sottolineato nel documento di lavoro che accompagna la proposta;
- il valore aggiunto della proposta consiste nella garanzia di condizioni di parità, nell'agevolazione della libera circolazione delle merci, nell'allineamento della disciplina dell'Unione agli *standard* internazionali stabiliti dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), nonché nell'eliminazione degli ostacoli all'innovazione tecnologica e alla diffusione delle tecnologie a idrogeno, in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e con gli sforzi di integrazione del mercato;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto introduce una modifica mirata, senza imporre oneri o costi aggiuntivi alle imprese e agli Stati membri, e semplifica gli obblighi di dichiarazione delle emissioni di CO_2 per i motori alimentati esclusivamente a idrogeno,

Camera dei Deputati PARTENZA 11 novembre 2026
Prot: 2026/0000239/RUE

apportando allo stesso tempo benefici in termini di sostenibilità ambientale e competitività del mercato;

tenuto conto che il ricorso a un regolamento modificativo è necessario perché l'elenco dei carburanti di riferimento è contenuto nell'articolo 25 dell'atto di base e la sua modifica è condizione preliminare per l'adeguamento dei pertinenti atti delegati e di esecuzione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1628;

ribadita l'esigenza che la Commissione europea corredi le proprie proposte legislative di una valutazione di impatto, in conformità all'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.